



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

n. 40 del 19-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciannove** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **18:30** ed a seguire, nella Sala Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta CATIA DE CAROLIS in qualità di PRESIDENTE.

All' appello risultano:

| N | Cognome Nome | Presenza | N | Cognome Nome | Presenza |
|---|---------------------|----------|----|------------------------|----------|
| 1 | PIZZIGALLO ANGELO | Presente | 10 | BELLINI STEFANO | Presente |
| 2 | DE CAROLIS CATIA | Presente | 11 | MARASCA LIBORIO | Presente |
| 3 | PARIS ROSSANO | Presente | 12 | CARDONE MICHELE | Presente |
| 4 | BERARDI LORENZO | Presente | 13 | STRONATI ENRICO | Presente |
| 5 | MAZZOTTA CINZIA | Presente | 14 | FLENGHI MATTEO | Assente |
| 6 | PELLICIONI GIACOMO | Presente | 15 | FALCONI FRANCESCO | Presente |
| 7 | CRESCA GIOVANNI | Presente | 16 | CATARCI LEDA | Presente |
| 8 | PORCARELLI EMILIANO | Presente | 17 | MANCIURIA ISAIA SERGIO | Presente |
| 9 | VITTORINI ROBERTA | Presente | | | |

PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, CATIA DE CAROLIS assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: CRESCA GIOVANNI - MARASCA LIBORIO - CATARCI LEDA.

La seduta viene sospesa alle ore 20:00.

Alla sua ripresa, alle ore 20:50, oltre al Consigliere Comunale M. Flenghi, risultano assenti anche i Consiglieri Comunali E. Porcarelli, E. Stronati, F. Falconi, L. Catarci ed I. S. Mancitura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la presente proposta e relativi allegati, munita dei prescritti pareri di legge;

Uditi gli intervenuti;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Cardone), espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta e relativi allegati, di cui al presente punto n. 4 all'O.d.g.

Inoltre, con n. 10 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Cardone), espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Tari, istituita a decorrere dal 2014 con Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), art. 1, commi 639 e seguenti, destinata a finanziare i costi relativi al “*Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti*”, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi ed è applicata in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a sua volta sostitutivo dei precedenti prelievi patrimoniali e tributari relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARSU, TIA1, TIA2);
- la Legge di stabilità per il 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
 - il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n. 31 del 08 agosto 2014 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

- i criteri per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni di cui al DPR n. 158 del 27 aprile 1999, sulla base del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ed è redatto dall'Ente redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del succitato D.P.R. n. 158/1999;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna ad ARERA - Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente - le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamati:

- la Legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

- il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redattodal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a normadelle leggi vigenti in materia ...”;

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- l’articolo 12 del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in data 08/09/2014 il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui all’DPR n. 158 del 27 aprile 1999 del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF e la Nota di Approfondimento IFEL di pari data;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, (D.L. Sostegni) che, all’articolo 30, comma 5, ha disposto la proroga che prevede il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe Tari al 30 giugno 2021;

Tenuto conto che:

- nel corso del 2020 l’emergenza sanitaria internazionale da Covid-19 ha reso necessaria, da parte degli organi del governo centrale, l’adozione di una serie di misure finalizzate a contrastare ed a prevenire la diffusione del virus (ricordiamo, tra i provvedimenti attualmente vigenti: Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 - Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 - Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 - Decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 - Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 - Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 - Dpcm 2 marzo 2021 - Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 - Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 – Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 - Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 - Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - Dpcm 23 luglio 2020 – Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Dpcm 12 maggio 2020 - Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 - Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 - Dpcm 10 aprile 2020 - Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 -cd Decreto Liquidità - Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 cd Decreto Cura Italia - Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);
- l’adozione di tali provvedimenti ha comportato, tra l’altro, la sospensione di una serie di attività produttive;
- in data 7 maggio 2020, ARERA ha pubblicato la delibera 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 recante “*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19*”. Con tale delibera l’Autorità ha

individuato all'interno delle 30 categorie di cui al DPR 158/99 le attività interessate dai vari provvedimenti di chiusura operando una ricognizione tra i relativi codici ATECO e la categorizzazione ai fini TARI;

• la Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 ha stabilito, al comma 823, che le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate, se non per le finalità per le quali è stato istituito il vincolo, ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista la Tabella 1, di cui all'allegato 3 del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020);

Ritenuto opportuno provvedere in merito, al fine di ridurre il carico impositivo che grava sulle attività economiche interessate dalla sospensione connessa all'emergenza sanitaria Covid-19, si prevede un'agevolazione finalizzata all'abbattimento del tributo Tari dovuto;

Preso atto che:

- per l'annualità 2021 risultano altresì agevolazioni previste da regolamento per complessivi Euro 216.356,06;
- tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa e che dunque;
- il costo relativo ad Agevolazioni previste da regolamento, pari ad € 216.356,06 viene posto a carico delle tariffe TARI;
- il costo relativo ad agevolazioni da Covid-19 pari ad Euro 379.810,04 viene finanziato con avanzo di amministrazione, ai sensi del comma 823 della *Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020*;
- dalle risultanze del Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, emergono costi complessivi per l'anno 2021 di € 3.799.126,11 così ripartiti:
 - *COSTI FISSI* € 1.479.747,21
 - *COSTI VARIABILI* € 2.319.378,90
- ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del*

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita in misura percentuale sulla base del quantitativo dei rifiuti prodotto dalle utenze domestiche e non domestiche:
 - 80% a carico delle utenze domestiche;
 - 20% a carico delle utenze non domestiche;
- ai fini della determinazione delle tariffe è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche rientrano nei limiti di cui al sopracitato D.P.R. 158/1999;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.
- l'art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
- il DL n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, che dispone la proroga al 31 maggio 2021 dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 17/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visti altresì:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2011;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/11;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Considerato che, ai sensi dell'art 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria non è dovuto;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2021, visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (All. A; All.B e All.C), parte integrante e sostanziale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
3. di stabilire, ai sensi del vigente Regolamento TARI, agevolazioni per complessivi Euro 216.356,06 la cui copertura viene posta a carico delle tariffe TARI;
4. di stabilire altresì agevolazioni da Covid-19 pari ad Euro 379.810,04, la cui copertura è assicurata dall'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2020;
5. di quantificare in € 3.799.126,11 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
6. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Anguillara Sabazia, 10-06-2021

IL RESPONSABILE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA , sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Anguillara Sabazia, 10-06-2021

IL RESPONSABILE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CATIA DE CAROLIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Anguillara Sabazia, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Anguillara Sabazia, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI
